



Prefettura di Piacenza
Ufficio territoriale del Governo

Prot. n. 13067/2019/Elett.

28 marzo 2019

All'AUSL di PIACENZA
Direzione Generale
Piazzale Milano 2
PIACENZA
protocollounico@pec.ausl.pc.it
A.Greco@ausl.pc.it
g.gropi@ausl.pc.it

e, p.c. Ai Comuni della provincia di
PIACENZA

Oggetto: Elezioni europee e comunali di domenica 26 maggio 2019. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

In occasione delle elezioni europee e comunali che si svolgeranno il giorno 26 maggio 2019, l'elettore affetto da infermità che determina l'impossibilità di allontanarsi dalla propria abitazione e che intende avvalersi del voto domiciliare, deve far pervenire al proprio Comune, fra martedì 16 aprile e lunedì 6 maggio 2019, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.

A tal proposito, si sensibilizza codesta Direzione affinché provveda ad assicurare, nel periodo suindicato, un adeguato servizio finalizzato al rilascio di un certificato da parte di funzionario medico designato a tale scopo, che permetta il voto domiciliare agli elettori sopra indicati.

Il certificato medico dovrà riprodurre l'esatta formulazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Si informa altresì che a parere del Ministero dell'Interno siano da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del DPR n. 361/1957 e all'art. 41, comma 47, del DPR n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Confidando nella fattiva e consueta collaborazione, si resta in attesa di ricevere copia del provvedimento adottato.

p. IL PREFETTO
VICEPREFETTO VICARIO
(Bianchi)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2006

Art. 1.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui e' elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono *far pervenire*, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

...omissis....